N. R.G. 45038/2017

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Ciavattone, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45038/2017 promossa da:

[redacted] n. il 21/12/1974 in TURCHIA (C.U.I. 05BG1TH), con il patrocinio dell'avv.to TARDELLA LORENZO;

RICORRENTE

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA;

RESISTENTE-CONTUMACE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Con ricorso depositato il 30.06.2017 [redacted], cittadino turco, ha impugnato il provvedimento emesso il 15.02.2017 e notificato il 20.06.2017 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.

La Commissione Territoriale di Roma non si è costituita in giudizio.

Effettuata l'audizione del ricorrente, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 7.02.2018.

***

L'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con l. n.722/54, definisce rifugiato "*chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche*" ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr. Cass. n. 26822/07; n. 19930/07; n. 18941/06), la situazione persecutoria rilevante è quella di chi, per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente, nel paese di origine o provenienza, specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale. La valutazione demandata quindi al Giudice del merito, adito in opposizione al diniego della competente Commissione, si deve fondare sulla verifica della ricorrenza di entrambi i dati oggettivi, quello afferente la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente (esposto a

Firmato Da: CIAVATTONE CRISTIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7cc2efd5dd86a0da044c6101f0cb6582

rischio concreto di sanzioni); quindi, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono elementi di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.

Inoltre, anche il D.lgs. 19.11.2007 n.251, di attuazione della direttiva 2004/83 CE per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, all'art.3, nel dettare i criteri di valutazione delle domande di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare la situazione individuale e le circostanze personali dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Alla luce di tali disposizioni normative, la stessa previsione costituzionale di cui all'art.10, che garantisce il diritto di asilo a chiunque provenga da un Paese in cui non sia consentito l'esercizio delle libertà fondamentali, indipendentemente dal fatto che abbia subito o tema di dover subire persecuzioni, non ha più alcun margine di residuale applicazione, poiché "il dritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto di rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. n.251 del 2007 ed all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n.286 del 1998" (Cass. ord. n. 16362 del 4.08.2016).

Parte ricorrente, di etnia curda e di religione mussulmana, ha dichiarato innanzi alla Commissione Territoriale di essere nato nel villaggio di Suzgecli, nel distretto di Eleskirt, e di essersi trasferito nel 1990 a Izmir, dove vivono la moglie e 5 figlie; di aver partecipato il 7 ottobre 2014 ad una manifestazione organizzata dal partito curdo "HPD" a Bornova, un distretto della provincia di Smirne, per protestare contro il comportamento tenuto dal governo di Erdogan durante l'offensiva lanciata dall'Isis contro la città di Kobane in Siria, e di essere stato ferito ad un occhio, presumibilmente da una scheggia, dopo l'esplosione di un lacrimogeno lanciato dalla polizia contro i manifestanti; di essere andato in ospedale e di essere stato operato il giorno successivo e poi nuovamente operato il 17 gennaio 2015, ma di non aver riacquistato la vista all'occhio offeso; che per i suoi problemi di salute non era stato arrestato, bensì sottoposto all'obbligo di firma, ma avendogli l'avvocato prospettato la possibilità dell'arresto, aveva deciso di trasferirsi in un'altra città; venuto a conoscenza dalla sua famiglia che la polizia lo aveva cercato, sentendosi in pericolo, grazie all'aiuto di alcuni militanti del partito "HDP" aveva lasciato la Turchia e si era imbarcato clandestinamente su una nave che trasportava cemento ed aveva raggiunto l'Italia. Su richiesta della Commissione ha precisato di aver già presentato domanda di asilo in Francia nel 2009 che però era stata respinta e pertanto era ritornato in Turchia. Dinanzi al giudice ha precisato di essere tornato in Turchia, dopo un periodo trascorso da clandestino in Francia, in quanto era stato nel frattempo avviato nel suo paese un processo di pacificazione fra il governo centrale ed il PKK, per cui non aveva coltivato la domanda di asilo a suo tempo proposta.

Firmato Da: CIAVATTONE CRISTIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7cc2efd5dd86a0da044c6101f0cb6582

Ebbene, non può ritenersi sufficientemente provato che in caso di rimpatrio il ricorrente possa essere destinatario di una persecuzione individuale, avendo costui riferito di non essere iscritto al partito "HDP" (Partito Democratico dei Popoli, che unisce le forze filo-curde e forze di sinistra della Turchia) ma di condividerne solo l'ideologia e di non essersi mai occupato di politica. Suscita inoltre perplessità la discordanza emersa tra quanto dichiarato alla Commissione circa l'obbligo di firma al quale sarebbe stato sottoposto dopo la manifestazione e quanto riferito nel corso dell'audizione in Tribunale, in cui non ha fatto cenno alcuno a tale evento, pur trattandosi di una circostanza di rilievo decisivo nel contesto del racconto, avendo invece dichiarato di temere l'arresto poiché che la polizia, presumibilmente informata dall'ospedale delle sue generalità, era andata a cercarlo presso la sua abitazione. Tale importante incoerenza mina la credibilità del racconto e porta ulteriormente ad escludere che il ricorrente possa essere perseguitato per ragioni politiche, con conseguente rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, non ricorrendo una situazione soggettiva riconducibile alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra.

Deve invece accordarsi il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Ai sensi dell'art. 2, lett. g) ed h) del D. Lgs. 251/2007, la protezione sussidiaria spetta al cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi per ritenere che, se tornasse nel Paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno. Per danno grave (art. 14) deve intendersi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. È evidente che la minaccia alla vita è quella *individuale*, con ciò ponendo la norma la necessità della verifica del nesso fra generale situazione di violenza indiscriminata derivante da una situazione di conflitto interno o internazionale e la situazione personale del richiedente. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità (uniformandosi alla giurisprudenza della CGUE, sentenza 17 febbraio 2009 nel procedimento C-465/07, Elgafaji) ha affermato che, in tema di protezione internazionale sussidiaria, il requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 non è subordinato alla condizione che il richiedente «fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale», in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d'origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16202 del 30/07/2015, Rv. 636614).

In altri termini, l'esistenza di una minaccia grave alla vita o alla persona può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che

Firmato Da: CIAVATTONE CRISTIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7cc2efd5dd86a0da044c6101f0cb6582

un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia.
Inoltre, in siffatta materia è comunque onere del giudice avvalersi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008 e non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente; occorre quindi verificare la situazione del Paese ove dovrebbe essere disposto il rientro per valutare se allo straniero possa essere accordata una forma inferiore di protezione (cfr. Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010).

Ciò posto, quanto alla situazione del paese di origine, Amnesty International nel rapporto 2016/2017 rileva : "*Un tentativo di colpo di stato ha scatenato un massiccio giro di vite del governo nei confronti dei dipendenti pubblici e della società civile. Obiettivo principale sono state le persone accusate di legami con il movimento Fethullah Gülen. Durante sei mesi di stato di emergenza, oltre 40.000 persone sono state detenute in custodia preprocessuale. Ci sono state prove di tortura dei detenuti nel contesto del tentato colpo di stato. Circa 90.000 dipendenti pubblici sono stati licenziati; centinaia di organi d'informazione e Ngo sono state chiuse; giornalisti, attivisti e parlamentari sono stati arrestati. Le violazioni dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza sono continuate nell'impunità, in particolare nel sud-est del paese a maggioranza curda, dove gli abitanti delle città sono stati tenuti sotto coprifuoco 24 ore su 24...Sono continuati gli scontri armati tra il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Partiya Karkeren Kurdistan – Pkk) e le forze statali, soprattutto nelle aree a maggioranza curda nell'est e nel sud-est del paese. Il governo ha sostituito i sindaci eletti in 53 comuni con amministratori fiduciari di propria nomina; di questi, 49 erano del partito curdo di opposizione Partito delle regioni democratiche (Demokratik Bölgeler Partisi – Dbp). A novembre, nove deputati del Partito democratico popolare (Halkların Demokratik Partisi – Hdp), un partito di sinistra radicato tra i curdi, sono stati rinviati in custodia cautelare, insieme a molti funzionari locali eletti*".

Andrew Gardner, ricercatore di Amnesty International sulla Turchia, ha dichiarato in una intervista pubblicata sul sito dell'associazione il 24 ottobre del 2017: "*Molte persone che non hanno nessun collegamento con il colpo di stato o con azioni criminali, vengono perseguite dal governo solo per le loro posizioni critiche. Tra le persone incriminate nell'ultimo anno, ci sono anche i leader di Amnesty International Turchia. Tutto questo ha creato un clima di paura, in cui giornalisti, difensori dei diritti umani, quelli che hanno posizioni politiche diverse dalla linea ufficiale vengono perseguiti*".

La situazione per la popolazione di etnia curda è divenuta ancora più critica in seguito all'intervento militare dell'esercito turco ad Afrin in Siria contro i combattenti curdi siriani, del gennaio scorso. Il 9 febbraio scorso è stato infatti emesso un mandato d'arresto dalla procura di Ankara nei confronti della co-leader del partito filocurdo Hdp, Serpil Kemalbay e di altri 17 membri del partito. L'accusa è di "propaganda terroristica" per aver criticato l'offensiva turca contro l'enclave curdo siriana di Afrin durante l'operazione "Ramoscello d'ulivo". L' 8 febbraio, la polizia turca ha compiuto un blitz nei confronti del medesimo partito Hdp in 20 province del Paese, arrestando 43 tra membri, dirigenti e simpatizzanti dello stesso partito. Secondo i media turchi gli

Firmato Da: CIAVATTONE CRISTIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7cc2efd5dd86a0da044c6101f0cb6582

arresti sarebbero stati motivati da presunte attività poste in essere a sostegno di attività terroristica e dall'opposizione che gli indagati hanno mostrato nei confronti dell'operazione militare "Ramoscello d'Ulivo". Sono membri o simpatizzanti dell'Hdp la maggior parte dei 473 arrestati per aver manifestato sui social media o durante manifestazioni la loro contrarietà all'intervento militare in Siria. I due leader del partito Hdp, Selattin Demirtaş e Figen Yuksekdag, sono stati arrestati e si trovano in stato di detenzione dal 4 novembre 2016 con l'accusa di terrorismo. Con loro altri 7 parlamentari dello stesso partito. Nel maggio del 2016 il Parlamento turco, in una seduta turbolenta, aveva varato una misura che toglieva l'immunità ai parlamentari (http://lepersoneeladignita.corriere.it/2018/02/09/turchia-mandato-darresto-per-i-leader-curdi-dellhdp/).

Alla luce della situazione così come delineata, in cui vengono represse in maniera decisa anche le forme di dissenso politico e non violento di matrice curda, è del tutto verosimile che il ricorrente possa correre il rischio di un effettivo grave danno proprio sotto il profilo dei trattamenti degradanti.

Con riferimento alle ipotesi di protezione sussidiaria, disciplinate nelle lettere a) e b) dell'art. 14, infatti, l'esposizione al pericolo di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado d'individualizzazione (per esempio, per l'appartenenza ad una comunità, ad un gruppo sociale, ad un genere, ad una fazione religiosa o politica etc.) non deve avere i caratteri più rigorosi del *fumus persecutionis*. La differenza con il rifugio politico si coglie, anche in queste ipotesi, come in quella disciplinata dalla lettera c), nell'attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale e il pericolo rappresentato (Cass. Sez.VI civile, sent. N.6503/14).

Deve dunque concludersi per il riconoscimento al ricorrente della protezione sussidiaria.

Le spese di lite possono compensarsi integralmente per l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art.702 bis c.p.c, così dispone:

- riconosce a [redacted] n. il 21/12/1974 in TURCHIA (C.U.I. 05BG1TH) lo *status* di persona a cui è accordata la protezione sussidiaria;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, in data 15/02/2018

IL GIUDICE
dott.ssa Cristiana Ciavattone

Firmato Da: CIAVATTONE CRISTIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7cc2efd5dd86a0da044c6101f0cb6582